


Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Servizio delle Commissioni

Nota di lettura

Documento 11 - 2019

Disegno di legge n. 255

“Introduzione di Istituti di Democrazia Diretta. Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2004 n. 1 “Disciplina dell’istituto del referendum nella Regione Siciliana e norme sull’iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali”

XVII - Legislatura

Aprile 2019

Nota di lettura
a cura del Servizio Studi e del Servizio delle Commissioni

Servizio Studi
Dott.ssa Laura Salamone, Direttore
Servizio delle Commissioni
Dott. Filippo Palmeri, Direttore
Dott. Daniele Marino, consigliere parlamentare Capoufficio I Commissione legislativa

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

<p>I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.</p>

Il presente dossier intende fornire documentazione a supporto dell'esame del disegno di legge n. 255 di iniziativa degli onorevoli Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, A. De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, assegnato alla I Commissione "Affari istituzionali".

Il disegno di legge mira ad introdurre nell'ordinamento regionale il referendum di tipo propositivo configurandolo come una "iniziativa legislativa popolare rafforzata". In sostanza qualora un disegno di legge di iniziativa popolare non sia esaminato ed approvato dall'Assemblea regionale siciliana entro sei mesi dalla sua presentazione si prevede che lo stesso sia sottoposto al voto degli elettori e che l'esito positivo del referendum sulla proposta, a determinate condizioni ed in presenza del prescritto quorum di validità dello stesso, comporti l'approvazione del disegno di legge.

Nella nota sono esplicitati alcuni profili di criticità relativi alla compatibilità delle previsioni della proposta con i principi costituzionali in tema di procedimento legislativo.

Si fa preliminarmente presente che il disegno di legge verte sulla materia cosiddetta "statutaria" ed è riconducibile alle previsioni degli articoli 12 e 13 bis dello Statuto relativi rispettivamente l'uno all'iniziativa legislativa popolare e l'altro al referendum regionale.

In attuazione di tali disposizioni, con legge regionale n. 1 del 2004 sono stati disciplinati ed introdotti nell'ordinamento regionale gli istituti dell'iniziativa legislativa popolare e dei referendum abrogativo e consultivo.

Secondo le intenzioni dei proponenti pertanto la disciplina di cui al progetto di legge in oggetto integra le disposizioni della citata legge regionale, inserendo nel corpo della legge già vigente le norme relative al referendum di tipo propositivo (non disciplinato in quella sede). Si rileva che ai sensi del citato articolo 13 bis che recita "Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo" il disegno di legge in esame deve pertanto essere approvato a maggioranza qualificata, richiedendosi la maggioranza assoluta dei componenti l'Ars.

Il lavoro è corredato di un'appendice di documentazione nella quale, oltre alle principali norme della Regione, sono contenute anche le leggi delle altre Regioni in materia e il testo del disegno di legge costituzionale in atto in discussione al Senato della Repubblica, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati in prima lettura.

Indice

Dati identificativi	5
Struttura e oggetto.....	6
Nota di lettura	9
Appendice normativa.....	14
L.R. 10-2-2004 n. 1.....	14
Statuto della Regione siciliana, artt. 12, 13, 13 bis.....	32
Disegno Di Legge Costituzionale Senato n. 1089	33
Valle d’Aosta	34
L.R. 25 giugno 2003, n. 19, artt. da 1 a 39	34
Campania	52
L.R. 28-5-2009 n. 6, art. 15	52
Trentino-Alto Adige- Provincia autonoma di Bolzano	52
L.P. 3 dicembre 2018, n. 22.....	52
Friuli-Venezia Giulia	63
L.R. 7-3-2003 n. 5 artt. 22, 23, 24	63
Lazio	65
L.R. Stat. 11-11-2004 n. 1, artt. 61 e 62	65

Dati identificativi

Numero del disegno di legge	255
Titolo	“Introduzione di istituti di democrazia diretta. Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2004 n. 1 “Disciplina dell’istituto del referendum nella Regione Siciliana e norme sull’iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali”
Iniziativa	Onorevoli Cancelleri, Campo, Cappello, Ciancio, A. De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito
Settore di intervento	Iniziativa legislativa popolare Referendum propositivo
Numero di articoli	3
Commissione competente	I Commissione legislativa “Affari istituzionali”

Struttura e oggetto

Il disegno di legge interviene in materia di referendum propositivo e di iniziativa legislativa popolare integrando le disposizioni vigenti relativamente a quest'ultima e prevedendo e disciplinando per l'ordinamento regionale una nuova tipologia di referendum denominato "propositivo", richiamata dall'articolo 13 bis dello Statuto.

In pratica nel disegno di legge in esame l'iniziativa legislativa popolare viene legata, laddove trascorra un lasso di tempo dalla sua presentazione senza che la legge sia approvata dall'Ars, all'attivazione di uno strumento referendario con effetti approvativi della proposta; tale possibilità ad oggi non esiste nell'ordinamento nazionale nel quale è previsto e disciplinato il referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione.

Premessa. Precedenti storici

In premessa giova ricordare che il tema fu affrontato nel corso dei lavori della Assemblea Costituente relativi all'iniziativa legislativa popolare ed al referendum. In quella sede alcuni consultori si dissero contrari alla previsione di un'iniziativa legislativa popolare perché non rispondente ad alcuna sostanziale esigenza democratica, in quanto le due Camere e le Regioni si riteneva potessero esprimere legalmente la volontà popolare. Fu l'on. Mortati che, pur richiamando le tesi di chi riteneva che l'intervento diretto popolare potesse costituire "un perturbamento" o "una deviazione della linea direttiva politica approvata dalla maggioranza ed espressa dal Governo", sostenne che fosse opportuno prevedere l'istituto "allo scopo di frenare e limitare l'arbitrio della maggioranza", non sempre espressione della volontà popolare. Propose inoltre di prevedere che, nel caso in cui il Parlamento respingesse la proposta di iniziativa popolare, si potesse provocare su di essa un referendum.

Il Mortati propose proprio uno strumento per certi versi analogo a quello oggetto del presente disegno di legge con una norma (articolo 3 del progetto Mortati) del seguente tenore: "L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto, redatto in articoli, da parte di almeno 100 mila elettori. Ove tale progetto, che deve essere presentato subito dal Governo al Parlamento, non venga, nel termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia rigettato, o sottoposto ad emendamenti, si deve procedere al referendum su di esso, quando ciò sia stato stabilito originariamente o sia richiesto da almeno un ventesimo (o meglio da un decimo) degli elettori iscritti ed il progetto sia accompagnato dalla relazione di un comitato di tecnici della materia cui esso si riferisce". In quella sede si discusse anche della possibilità di ammettere la formazione di una legge direttamente per iniziativa popolare attraverso il referendum, senza ricorso

all'esame del Parlamento e tale principio fu respinto. Si passò, quindi, alla seconda ipotesi, risultante dall'articolo 3 del progetto Mortati, quella di sottoporre a referendum un progetto di iniziativa popolare non preso in considerazione o rigettato dal Parlamento. Anche tale principio, la sottoposizione a referendum di progetti di legge di iniziativa popolare respinti dal Parlamento, fu respinto in quella sede. La questione è assimilabile all'ipotesi avanzata dal disegno di legge n. 255: tuttavia vi è una profonda differenza rispetto alla proposta di Mortati, poiché in quella l'effetto approvativo di una nuova legge veniva riconnesso alla decisione del Parlamento di respingere o di emendare la proposta e non all'inerzia del legislatore, presupponendo quindi in ogni caso un esame della proposta da parte dell'assemblea legislativa.

Contenuto del disegno di legge costituzionale Atto Senato 1089

Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e all'esame del Senato con il numero 1089 inserisce quattro nuovi commi nell'articolo 71 della Costituzione. Rimane immutato il vigente testo dell'articolo 71 nei suoi due commi che disciplinano l'iniziativa legislativa ed in particolar modo la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare da parte di 50.000 elettori. Nel suddetto articolo 71 viene però inserita una fattispecie di iniziativa legislativa popolare 'rinforzata' per i progetti di legge di iniziativa popolare che siano sottoscritti da almeno 500.000 elettori. A seguito della presentazione della iniziativa legislativa popolare, sottoscritta da tal numero di firme, si innesta un procedimento che porta all'approvazione del testo da parte delle Camere entro 18 mesi oppure – nel caso in cui, nello stesso arco di tempo, le Camere non abbiano concluso l'iter parlamentare od abbiano approvato un testo con modifiche "non meramente formali" (e i proponenti non rinunzino al proprio) o abbiano respinto il progetto d'iniziativa popolare – ad una consultazione referendaria. Dunque il disegno di legge introduce una nuova specie di referendum: quello approvativo di un progetto di legge di iniziativa popolare che sia sottoscritto da almeno 500.000 elettori. Siffatto referendum si svolge 'automaticamente', nel caso di (reiezione o) mancata approvazione nel termine previsto del progetto popolare da parte del Parlamento. Lo svolgimento del referendum è invece 'eventuale', nel caso di approvazione della proposta con modifiche non meramente formali. L'esito positivo del referendum determina l'approvazione del progetto di legge.

Contenuto del ddl n. 255

Il disegno di legge n. 255 introduce nell'ordinamento regionale il referendum di tipo propositivo previsto dall'articolo 13 bis dello Statuto e non disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 2004 che, invece, ha disciplinato le modalità di svolgimento dei

referendum abrogativo e consultivo nella Regione siciliana e l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare. Il disegno di legge in esame prevede che, nel caso in cui il testo di iniziativa popolare non sia esaminato ed approvato dall'Assemblea regionale siciliana entro sei mesi dalla sua presentazione, lo stesso è sottoposto al voto degli elettori e l'esito positivo del referendum sulla proposta, a determinate condizioni ed in presenza del prescritto quorum di validità dello stesso, comporta l'approvazione del disegno di legge stesso.

Approvazione del disegno di legge a maggioranza qualificata

Il disegno di legge n. 255 verte in materia di referendum propositivo e pertanto, ai sensi dell'articolo 13 bis dello Statuto, che recita "Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo", esso deve essere approvato a maggioranza qualificata, richiedendosi la maggioranza assoluta dei componenti l'Ars.

Nota di lettura

Disegno di legge n. 255

Art. 1 comma 1

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2004, n. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 40, è così sostituito: '1. Dopo la deliberazione di ammissibilità, o trascorsi i trenta giorni di cui al comma 1 dell'art. 39 senza che sia avvenuta la deliberazione, il Presidente dell'Assemblea regionale assegna la proposta alla Commissione legislativa competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 35.'.

NOTA

Profili di criticità

La norma prevede che nel caso in cui il Presidente dell'Ars non deliberi in ordine all'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare entro 30 giorni la proposta sia comunque assegnata alla commissione competente.

La disposizione viola le norme legislative e regolamentari che prescrivono la valutazione di ammissibilità dei disegni di legge onde rispondere alla necessità di vagliare la legittimità sostanziale degli stessi, sulla base delle norme costituzionali e statutarie sulla ripartizione di competenza legislativa dello Stato e della Regione.

Si fa peraltro presente che l'assegnazione della proposta di legge di iniziativa popolare alla commissione competente avverrebbe da parte del medesimo Presidente dell'Ars senza che ne abbia valutato l'ammissibilità e quindi in modo non conforme al Regolamento interno dell'Ars.

2. Al comma 4 dell'articolo 40, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "centoventi giorni."

3. Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti articoli:

'Art. 40 bis.

Referendum di iniziativa popolare

1. Trascorsi 180 giorni dalla data di invio della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare alla segreteria generale dell'Assemblea Regionale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della presente legge, senza che si sia concluso l'iter legislativo, la proposta viene sottoposta a referendum propositivo per l'approvazione della proposta di iniziativa legislativa popolare.

NOTA

Profili di criticità

I commi 2 e 3 dell'articolo configurano un doppio passaggio volto a snellire e ad accelerare l'esame e l'approvazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

In particolare nel comma 2 si riduce da sei mesi a 120 giorni il termine per l'iscrizione obbligatoria all'ordine del giorno d'Aula della proposta di iniziativa legislativa non esitata dalla competente Commissione (Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004: "Trascorsi sei mesi dalla assegnazione della proposta alla Commissione, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea regionale").

Si prevede, poi, al comma 3, che trascorsi 180 giorni dalla trasmissione di un disegno di legge di iniziativa popolare alla Segreteria generale dell'Ars senza che il disegno di legge abbia concluso l'iter, esso è sottoposto a referendum propositivo per la sua approvazione.

In pratica, nel caso in cui la proposta sia iscritta obbligatoriamente alla prima seduta d'Aula, all'Assemblea resterebbero 30 giorni per approvare il testo, considerato che il disegno di legge deve essere assegnato dal Presidente alla commissione competente non oltre trenta giorni dalla presentazione e deve

essere iscritto all'ordine del giorno non oltre 120 giorni dall'assegnazione. Il termine complessivo per concludere l'iter legislativo resta comunque di 180 giorni dalla data di presentazione del disegno di legge.

Nel caso di decorso infruttuoso del suddetto termine si procede al referendum con gli effetti descritti in seguito.

Ricordiamo, in proposito, che la legge regionale n. 1 del 2004 ha disciplinato l'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare prevedendo in prima istanza un controllo sulla regolarità formale del testo (redazione dello stesso in articoli, presenza della relazione, del prescritto numero di firme, vidimazione dei fogli, rispetto dei tempi prescritti per la raccolta di firme, etc) da parte dell'apposita Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, nominata per ogni legislatura presso l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, e poi un controllo sulla legittimità sostanziale (sussistenza della competenza legislativa regionale in materia, copertura finanziaria delle norme proposte, etc.) affidato al Presidente dell'Ars, in modo analogo a quanto avviene per i disegni di legge di iniziativa parlamentare o governativa.

La normativa vigente prevede, come abbiamo detto, una sorta di corsia preferenziale per i disegni di legge di iniziativa popolare che abbiano superato tali verifiche e siano stati assegnati alla commissione competente senza che la stessa ne abbia esitato il testo. Ricordiamo in proposito il contenuto del citato articolo 40 della legge regionale n. 1/2004.

La norma proposta dal disegno di legge in oggetto, invece, introduce un ben più stringente procedimento, laddove dal trascorrere inerte del tempo fa discendere la sottoposizione al referendum che chiama propositivo, ma di fatto ha un valore approvativo dell'iniziativa legislativa popolare presentata.

Il procedimento individua una nuova fonte del diritto, in quanto il referendum propositivo, nel caso in cui si concluda positivamente, dà luogo all'approvazione della proposta di iniziativa legislativa popolare.

La disposizione dà luogo ad una serie di dubbi di costituzionalità:

- violazione dell'articolo 72 della Costituzione che prevede la necessità che la legge sia istruita dalle commissioni parlamentari e dall'Aula (tranne il caso di commissione in sede deliberante, comunque non ammesso nel procedimento legislativo regionale siciliano) e che pertanto non consente l'approvazione "diretta" senza un filtro istruttorio di una proposta di legge nazionale. Prova ne sia il fatto che in atto è in discussione al Parlamento nazionale una proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 71 della Costituzione in tema di iniziativa legislativa popolare.

- violazione dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto che recita "I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali": la proposta di iniziativa legislativa non esaminata ed approvata in un determinato lasso di tempo (sei mesi) diventa legge se, una volta sottoposta a referendum, viene approvata dal popolo ottenendo i quorum richiesti. Ciò senza il passaggio dal vaglio delle commissioni competenti e quindi in violazione dell'iter legislativo previsto dallo Statuto. Il disegno di legge n. 255, infatti, non costituisce una fonte di rango costituzionale, nonostante la valenza statutaria e sebbene la sua emanazione trovi fondamento negli articoli 12 e 13 bis dello Statuto che rinviano ad una legge regionale per la disciplina degli istituti di democrazia diretta partecipativa.

A prescindere da tali aspetti concernenti la compatibilità costituzionale della proposta, destano forti perplessità altri importanti elementi quali il numero degli elettori cui è affidata la titolarità della proposta, il rapporto con le altre norme relative al referendum ed all'iniziativa legislativa, specie con riferimento alla mancata esplicitazione fin dalla presentazione dell'iniziativa legislativa della possibile sottoposizione al referendum propositivo.

In particolare, la presentazione di un disegno di legge di iniziativa legislativa popolare viene consentita sia dallo Statuto della Regione siciliana sia dalla legge attuativa con sole 10.000 firme, cioè appena lo 0,21 per cento del corpo elettorale siciliano (circa quattromilioniseicentosestantamila sono gli iscritti alle liste elettorali dei comuni della Regione). Lo Statuto configura l'iniziativa legislativa popolare come strumento autonomo di democrazia partecipativa, ai fini della presentazione di una proposta di legge regionale e senza un collegamento con l'istituto referendario.

Il disegno di legge n. 255, sotto i profili rilevati, presenta le seguenti problematiche: le disposizioni del ddl si innestano in quelle già esistenti nella legge regionale n. 1 del 2004, non modificando il numero degli elettori abilitati a presentare i progetti di iniziativa popolare né prevedendo alcuna diversità tra le ipotesi di mera iniziativa legislativa e quelle di progetti successivamente sottoponibili a referendum propositivo o, meglio, approvativo. Ciò comporta ad avviso degli Uffici scriventi una sproporzione tra il numero degli elettori e quello dei proponenti ed un trattamento indifferenziato di fattispecie che invece dovrebbero essere ben distinte, ovvero da una parte l'iniziativa legislativa popolare e dall'altra il referendum diretto all'approvazione di una proposta di legge, che si configura quale ulteriore fonte normativa con effetti modificativi dell'ordinamento giuridico al pari del referendum abrogativo.

Ulteriori perplessità derivano, in proposito, dal confronto con la normativa sul referendum abrogativo già vigente e richiamata per l'aspetto procedurale dal ddl n. 255. Infatti l'indizione di un referendum 'propositivo' per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare non è soggetta ad un

requisito minimo di richiedenti ma costituisce in sostanza uno sviluppo del procedimento legislativo nel caso di inerzia dell'organo parlamentare, in alternativa alla ordinaria procedura di formazione delle leggi, con la conseguenza che ai fini dell'approvazione della legge a seguito dell'esito positivo del referendum sarebbe sufficiente il numero di sottoscrittori previsto per l'iniziativa legislativa (10.000 elettori) mentre per la proposta di referendum abrogativo occorrerebbe un numero di sottoscrittori pari a 50.000 elettori come previsto dalla legge regionale n. 1/2004. Tale dato appare inconferente alla luce del valore costitutivo del referendum in questione e non coerente con la legislazione vigente.

La comparazione con analoghi istituti presenti in campo nazionale o nelle altre Regioni avvalorata gli aspetti critici già accennati ed, in particolare, dimostra come le scarse previsioni del ddl n. 255 e la mancanza di proporzionalità o di adeguate cautele appaiano non giustificabili a fronte della possibilità di produrre una innovazione dell'ordinamento di rango legislativo al termine del procedimento referendario.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DDL 1089 SENATO

In particolare il disegno di legge costituzionale in esame al Senato non soltanto affronta l'argomento nella fonte di rango più alto ma imposta il collegamento fra i due istituti di democrazia diretta graduando in modo proporzionale gli effetti conseguenti. La proposta in discussione al Parlamento – così nel dossier predisposto sul ddl costituzionale dal Servizio studi della Camera dei deputati – “viene ad allestire per l'iniziativa legislativa popolare una procedura ‘rinforzata’, ossia tale da concludersi (al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità) con lo svolgimento di una consultazione referendaria. Questo, qualora l'iniziativa legislativa popolare sia sorretta da un numero di sottoscrizioni di almeno 500.000 elettori. Qualora invece l'iniziativa legislativa popolare presenti un numero di sottoscrizioni inferiore (ma comunque di almeno 50.000 elettori, requisito di sua procedibilità costituzionalmente già previsto) non si attiva la procedura ‘rinforzata’, suscettibile di approdo a referendum”. In sostanza l'effetto approvativo di una legge a seguito dell'esito positivo del referendum può prodursi su istanza di circa l'1 per cento degli elettori (in Italia circa 51 milioni) che corrisponde al quorum richiesto dall'art. 75 della Costituzione per il referendum abrogativo. Si prevede, inoltre, un giudizio di ammissibilità del referendum da parte della Corte costituzionale quando si raccolga un numero superiore alle 200.000 firme. In pratica molte sono le cautele apprestate in forza della particolare valenza propositiva ed approvativa delle previsioni in oggetto.

DISPOSIZIONI DI ALTRE REGIONI

Altre Regioni hanno previsto disposizioni in materia di referendum propositivo o approvativo.

In Val d'Aosta (L.R. 25 giugno 2003, n. 19) l'iniziativa legislativa popolare è di norma esercitata da almeno millecinquecento elettori dei Comuni della Regione (su circa 100.000 elettori quindi circa l'1,5 per cento), mentre laddove l'iniziativa legislativa popolare sia finalizzata alla sottoposizione a referendum di tipo propositivo si richiede che a presentare il progetto debba essere il 5 per cento degli elettori “a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13”. Di tale condizione non c'è traccia nel disegno di legge n. 255.

Anche in Campania (L.R. 28 maggio 2009 n. 6, Statuto della Regione Campania) è previsto il referendum denominato come “approvativo”. L'istituto è introdotto nell'articolo 15 dello Statuto della Regione e viene azionato previa richiesta di 50.000 elettori (su circa 4 milioni e mezzo cioè un po' meno dello 0,5 per cento degli elettori). Lo Statuto rinvia ad una legge attuativa per disciplinarlo.

Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una legge (Legge Provinciale Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22 “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”) volta all'introduzione o alla disciplina di una serie di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, tra i quali il “referendum propositivo - iniziativa popolare: “il referendum propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche” (articolo 2, comma 3). A chiedere il referendum – iniziativa legislativa possono essere 13.000 elettori su circa 370.000 elettori quindi all'incirca il 3 per cento del corpo elettorale; lo stesso numero di sottoscrittori è previsto per l'attivazione degli altri tipi di referendum mentre le proposte di iniziativa legislativa popolare non collegate a referendum propositivo possono essere presentate da soli 8.000 elettori.

Nel Lazio lo Statuto (L.R.Stat. 11 novembre 2004 n. 1, Nuovo Statuto della Regione Lazio) prevede il referendum propositivo di leggi regionali, su iniziativa di 50.000 elettori (lo stesso numero di titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo). Al referendum si fa luogo qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta.

2. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle

ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

NOTA
Profili di criticità

Il quorum prescritto fa riferimento al numero dei votanti alle ultime elezioni regionali e non ad una percentuale degli elettori come sarebbe più corretto tecnicamente e come di norma avviene per norme di questo tenore. Il numero dei votanti alle ultime elezioni regionali, infatti, è un parametro non tecnicamente valido perché fluttuante; lo stesso potrebbe variare a seconda delle circostanze del momento, rendendo quindi l'applicazione della norma disgiunta da un riferimento oggettivo come quello degli iscritti alle liste elettorali nei Comuni collegato alla popolazione residente secondo criteri e fonti ufficiali.

La norma è ripresa dall'articolo 36 della legge regionale n. 19/2003 della Val d'Aosta, nel testo novellato dalla legge regionale n. 5/2006 della Valle d'Aosta.

3. Per lo svolgimento del referendum si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II della Legge Regionale 10 febbraio 2004, n. 1, in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

4. Le schede per il referendum contengono il quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione popolare nella seguente formula: "volete che sia approvata la proposta di legge di iniziativa legislativa popolare" seguita dal numero e dal titolo della proposta. Il quesito deve essere letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" - "No".

Art. 40 ter.

Indizione del referendum di iniziativa popolare

1. Qualora siano trascorsi i termini di cui al comma 1 dell'art. 40 bis senza che si sia concluso l'iter legislativo, il segretario generale dell'Assemblea Regionale ne dà comunicazione al Presidente della Regione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine

2. Il Presidente della Regione entro i cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, con proprio decreto, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dalla data del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre 180 giorni se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali o a consultazioni elettorali di qualunque livello.

3. Non si applicano al presente articolo le disposizioni previste dall'articolo 14 della Legge Regionale 10 febbraio 2004, n. 1.

NOTA

Al comma 1 la comunicazione al Presidente della Regione del decorso infruttuoso del termine di sei mesi senza l'approvazione della legge dovrebbe essere affidata al Presidente dell'Ars e non al Segretario generale.

Art. 40 quater.

Modalità di proclamazione

1. L'ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che la proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti favorevoli

al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero in caso contrario, che il numero dei voti favorevoli non è maggiore del numero dei voti negativi.

2. Nel caso in cui non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 40bis, l'ufficio di cui al comma 1 ne dà atto dichiarando l'invalidità del referendum.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dei risultati del referendum da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, di cui al comma 1, dichiara, con proprio decreto, l'avvenuta approvazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

4. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'approvazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

5. Nel caso di cui al comma 4, la stessa proposta di legge di iniziativa popolare non potrà essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum propositivo sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.'.

NOTA Profili di criticità

Al comma 2 è contraddittorio il riferimento alla maggioranza degli aventi diritto invece che al numero dei votanti alle ultime elezioni regionali di cui al comma 2 dell'articolo 40 bis. Le due norme sono da coordinare.

Al comma 3 la norma non è completa. Occorre dire in modo chiaro che la legge entra in vigore e si considera approvata. Si riporta come esempio l'articolo 14 della legge regionale della Val d'Aosta: "Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione".

Appendice normativa

L.R. 10-2-2004 n. 1

Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 13 febbraio 2004, n. 7.

TITOLO I

Finalità

Art. 1

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 13-bis dello Statuto, disciplina l'istituto del referendum nella Regione siciliana.
2. Disciplina, altresì, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto l'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.

TITOLO II

Referendum abrogativo

Capo I – Disposizioni generali

Art. 2

Richiesta e votazione referendaria.

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto a seguito di richiesta di almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani o di tre consigli provinciali rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale o di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.
2. Il referendum non può essere richiesto sulle seguenti leggi regionali:
 - a) leggi tributarie e di bilancio;
 - b) leggi di cui all'articolo 17-bis dello Statuto;
 - c) leggi o disposizioni di legge connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
 - d) leggi o disposizioni di legge che rinviando, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell'Assemblea regionale siciliana;
 - e) leggi sull'organizzazione e sul personale dell'Amministrazione regionale;
 - f) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
 - g) leggi in materia di attività internazionale della Regione.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nell'anno anteriore alla scadenza dell'Assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'Assemblea stessa.
6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

Art. 3

Quesito referendario.

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: “volete che sia abrogato/a” seguita dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.
2. Qualora si richieda il referendum per la abrogazione parziale, nella formula indicata al comma 1 deve essere inserita anche l’indicazione del numero dell’articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
3. Qualora si richieda il referendum per la abrogazione di parte o di uno o di più articoli di legge, oltre all’indicazione della legge e dell’articolo di cui ai commi 1 e 2, è inserita l’indicazione del comma ed è, altresì, integralmente trascritto il testo delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l’abrogazione.
4. Il quesito contiene inoltre la sintesi dell’oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l’univocità del quesito e dimostrare l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari ed è riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum rispondono a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 4

Presentazione del quesito di iniziativa popolare.

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno cinquantamila elettori necessarie a promuovere la richiesta prevista dall’articolo 2, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso la segreteria della Commissione regionale per il referendum, di cui all’[articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14](#), la cui nuova denominazione è la seguente “Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa”. Essi depositano presso la segreteria della Commissione:
 - a) il testo del quesito referendario, in tre esemplari, come precisato dall’articolo 3, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell’articolo 6;
 - b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, in tre esemplari;
 - c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;
 - d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 1.
2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 4 dell’[articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14](#).
3. All’atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
Tali incaricati:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
 - b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
 - c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.

Art. 5

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'articolo 3. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'articolo 4, il responsabile del procedimento:
 - a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
 - b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 6

Raccolta delle firme.

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
 - a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#) e successive modifiche e integrazioni;
 - b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro delegati rilasciano tali certificati entro 48 ore dalla richiesta.

Art. 7

Esame di regolarità della richiesta di referendum.

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:

- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c) alla regolarità delle certificazioni;
- d) alla assenza di firme doppie.

3. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno cinquantamila;
- b) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
- c) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 6;
- d) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.

4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:

- a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
- b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
- c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione di cui al comma 2 ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4.

6. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3 e 4, il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a cinquantamila.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 5 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione di cui al comma 2 delibera sulla regolarità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. Qualora la richiesta di referendum sia dichiarata irregolare, la relativa deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale ed al Presidente della Regione.

8. Qualora la richiesta di referendum abrogativo sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 9, è inviata a cura del responsabile del procedimento alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 8.

Art. 8

Commissione di garanzia per i procedimenti referendari.

1. È istituita la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari con il compito di giudicare l'ammissibilità delle istanze di referendum abrogativo, di dichiarare la procedibilità definitiva dei referendum e di rendere i pareri di cui alla presente legge.

2. La Commissione ha la durata della legislatura. I suoi componenti possono essere confermati in carica una sola volta.

3. La Commissione è composta da:

a) il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede;

b) l'Avvocato generale della Regione;

c) tre professori di ruolo di materie giuridiche presso le tre Università degli studi siciliane, indicati ciascuno dai tre Rettori delle suddette Università;

d) quattro avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, indicati ciascuno dai presidenti degli ordini forensi aventi sede presso le quattro Corti d'appello della Sicilia.

4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Ai componenti della Commissione di garanzia, di cui alle lettere c) e d) del comma 3, sono dovuti i compensi stabiliti all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'inizio della legislatura medesima.

6. La Commissione di garanzia si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici dell'Assemblea regionale.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 25 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

8. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 50 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 9

Ammissibilità del quesito referendario e procedibilità definitiva del referendum.

1. La Commissione di garanzia di cui all'articolo 8 valuta l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità della richiesta di referendum di cui all'articolo 7, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;

b) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'articolo 2;

- c) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'articolo 3;
- d) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Ai fini della ammissibilità la Commissione verifica, inoltre, che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio o di leggi statali di attuazione di normativa comunitaria o di altri obblighi internazionali.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la stessa avvierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito referendario. Possono produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Qualora si riscontrassero vizi formali, la Commissione assegna il termine di 48 ore per sanare le irregolarità riscontrate. Qualora la Commissione deliberi l'inammissibilità del quesito, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 10.
4. Qualora si pronunci a favore dell'ammissibilità, la Commissione di garanzia verifica inoltre:
- a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, delle leggi o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
- b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
5. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
6. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 3, il parere e le osservazioni degli incaricati.
7. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3, il parere e le osservazioni degli incaricati.
8. Se dal riscontro di cui ai commi 5 e 6 risulta che la nuova normativa modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
9. Se dal riscontro di cui ai commi 5 e 6 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale a quella preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.
10. Le decisioni di cui ai commi 5, 8 e 9 sono comunicate dal Presidente dell'Assemblea regionale, entro cinque giorni dalla loro adozione:
- a) all'Assemblea regionale siciliana;
- b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4;
- c) al Presidente della Regione, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 10

Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali.

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'articolo 3, sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni interessati alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 8.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
 - a) in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale l'ultima deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2.
4. Tra la data della prima deliberazione di consiglio provinciale o comunale e quella dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, non possono intercorrere più di novanta giorni.
5. Nelle deliberazioni i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. La Commissione di garanzia, accertata l'identità dei quesiti ai sensi del comma 2, svolge l'esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, entro i successivi trenta giorni.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Commissione, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.
9. Entro trenta giorni dalla delibera di regolarità di cui al comma 7, la Commissione verifica la procedibilità definitiva del referendum, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Titolo II

Capo II – Svolgimento del referendum

Art. 11.

Indizione del referendum.

1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei referendum con riferimento a tutte le deliberazioni di procedibilità definitiva pervenutegli entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, è notificato al presidente della Corte d'appello di Palermo, ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo di provincia ed è comunicato ai sindaci.

4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.

5. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Regione.

Art. 12

Concentrazione di istanze referendarie.

1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'articolo 11, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:

a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;

b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'articolo 3.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 13

Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale.

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.

3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.

4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 14

Periodi di sospensione del referendum.

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione, valutato il numero ed il contenuto delle istanze referendarie dichiarate procedibili, sentita la Commissione legislativa "Affari istituzionali", può stabilire l'abbinamento di referendum con altre consultazioni elettorali.

3. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, alla prima tornata utile.

Art. 15

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum.

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, provvede, col decreto di indizione del referendum, alla riformulazione del quesito referendario.

Art. 16

Disciplina della votazione.

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione vigente.

Art. 17

Operazioni di voto e di scrutinio.

1. L'ufficio di sezione per il referendum, di cui all'[articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14](#), è composto da un presidente, da tre scrutatori, uno dei quali a scelta del presidente assume le funzioni di vice presidente e da un segretario. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il Presidente costituisce l'Ufficio e procede all'autenticazione delle schede.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Assemblea regionale ed un incaricato dei promotori del referendum, di cui al comma 3 dell'articolo 4 o al comma 5 dell'articolo 10.

3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato ai sensi di legge, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e per l'ufficio centrale persona munita di mandato autenticato da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico.

Art. 18

Schede e orario di voto.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta sono fornite dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali con le caratteristiche risultanti dai modelli approvati con decreto del Presidente della Regione.

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'articolo 3 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì all'abrogazione" - "No all'abrogazione".

3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 subito dopo che l'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 17, riprese le operazioni elettorali alle ore 6.00 del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari; terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.

6. Decorso l'orario di votazione ed effettuate le operazioni di riscontro, l'Ufficio procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale in duplice esemplare. Un esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione unitamente al plico contenente le schede valide; l'altro esemplare, unitamente al plico contenente le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede contestate ed i reclami scritti, viene trasmesso, con corriere speciale, all'Ufficio provinciale per il referendum.

Art. 19

Ufficio provinciale per il referendum.

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum.

Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal presidente medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum dei comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in duplice esemplare; uno di questi resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio regionale per il referendum di cui all'articolo 20.

5. Gli incaricati dei promotori del referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di far copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 20

Ufficio regionale per il referendum. Proclamazione del risultato.

1. Presso la Corte d'appello di Palermo è costituito l'Ufficio regionale per il referendum composto da tre magistrati nominati dal presidente della Corte d'appello entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati, il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello designato dal presidente medesimo.

2. L'Ufficio regionale per il referendum, ricevuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e quindi, qualora questo risulti positivo, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge su cui si vota ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

3. Il segretario redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso l'Ufficio stesso, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 21

Proteste e reclami.

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni previste.

Art. 22

Modalità della proclamazione.

1. L'Ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

2. Nel caso in cui non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, l'Ufficio di cui al comma 1 ne dà atto dichiarando l'invalidità della consultazione.

Art. 23

Dichiarazione di avvenuta abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 24

Risultato del referendum contrario all'abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

TITOLO III

Referendum consultivo

Art. 25

Oggetto.

1. L'Assemblea regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi a norma dell'articolo 13-bis dello Statuto, tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti relativi ai progetti di legge regionali.

2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale.

Art. 26

Richiesta di referendum consultivo.

1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'articolo 25 può essere presentata esclusivamente dai deputati regionali e dalla Giunta regionale.

2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3, in quanto compatibili.

3. La presentazione all'Assemblea regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge cui la proposta si riferisce. L'Assemblea delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno.

Art. 27

Indizione del referendum.

1. La deliberazione dell'Assemblea regionale che approva la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.

2. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dalla data del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali o a consultazioni elettorali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14.

Art. 28

Procedimento.

1. Per lo svolgimento del referendum si osservano le disposizioni del capo II del titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Regione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 29

Esito del referendum ed efficacia.

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei risultati del referendum stesso. Nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, si fa menzione dell'intervenuto referendum e si motivano le eventuali difformità del contenuto del progetto di legge rispetto all'esito del referendum nella relazione presentata dalla Commissione assembleare referente.

Art. 30

Concorrenza di proposte.

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 31

Rinvio legislativo.

1. Per quanto non previsto dai titoli II e III si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'elezione dell'Assemblea regionale.

TITOLO V

Iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali o comunali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 32

Titolari dell'iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali o comunali.

1. La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, è esercitata:

- a) da almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione siciliana;
- b) da almeno tre consigli provinciali;
- c) da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana.

Art. 33

Requisiti.

1. La proposta di iniziativa legislativa deve contenere il testo del progetto di legge redatto in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.

2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione, ovvero minori entrate, deve contenere nel testo del progetto di legge o nella relazione gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario e i mezzi per fronteggiare il minore introito.

3. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta.

Art. 34

Limiti.

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa, di cui all'articolo 32, non è ammesso per le proposte riguardanti:

- a) leggi tributarie e di bilancio;
- b) leggi di cui all'articolo 17-bis dello Statuto;
- c) leggi relative all'organizzazione interna della Regione e degli enti locali;
- d) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
- e) leggi in materia di attività internazionale della Regione.

2. L'iniziativa non può essere esercitata nell'anno antecedente la scadenza dell'Assemblea regionale. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'articolo 35.

Art. 35

Esercizio dell'iniziativa popolare.

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno diecimila elettori necessarie a esercitare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 32, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa di cui all'articolo 8 della [legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14](#). Essi depositano presso la segreteria della Commissione:

- a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa legislativa, ciascuno in tre esemplari, redatto ai sensi dell'articolo 33, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6;
- b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione dell'iniziativa legislativa, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 36, comma 1.

2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 1.

3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.

4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alla lettera a) del comma 1 rispettivamente al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.

Art. 36

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'articolo 35, il responsabile del procedimento:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 37

Raccolta delle firme.

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Le firme devono essere corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6.

Art. 38

Esame di regolarità della proposta.

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste

elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:

- a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
 - b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
 - c) alle regolarità delle certificazioni;
 - d) alla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito il responsabile del procedimento verifica:
- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno diecimila;
 - b) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
 - c) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 37;
 - d) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
4. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma del comma 3 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.
5. La proposta di iniziativa legislativa è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui per effetto dei riscontri di cui al comma 3 il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a diecimila.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 4 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione delibera sulla validità della proposta di iniziativa legislativa. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata irregolare la relativa deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.
7. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 39, è inviata, a cura del responsabile del procedimento, alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro al Presidente dell'Assemblea. Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.

Art. 39

Esame di ammissibilità della proposta.

1. Il Presidente dell'Assemblea regionale valuta l'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
 - a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
 - b) conformità della proposta alle norme dello Statuto regionale e della Costituzione;
 - c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 33;
 - d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 34.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35 possono chiedere, nei dieci giorni successivi alla trasmissione della proposta, di essere ascoltati dal Presidente

dell'Assemblea regionale. Possono, inoltre, liberamente produrre relazioni e documenti, del cui esame il Presidente dell'Assemblea regionale deve dar conto nelle premesse della decisione. Il Presidente dell'Assemblea regionale può convocare, in ogni momento, gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. La decisione del Presidente dell'Assemblea regionale sulla ammissibilità della proposta viene trasmessa a cura degli uffici dell'Assemblea agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.

Art. 40

Assegnazione alla Commissione legislativa competente.

1. Dopo la deliberazione di ammissibilità il Presidente dell'Assemblea regionale assegna la proposta alla Commissione legislativa competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.

2. La Commissione legislativa comunica la data in cui la proposta verrà discussa agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta e di presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, presenta all'Assemblea la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla assegnazione della proposta alla Commissione, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea regionale.

Capo III – Iniziativa dei consigli provinciali o comunali

Art. 41

Modalità di presentazione della proposta.

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che approvano l'identico progetto di proposta sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni proponenti alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale.

2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale o comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alle lettere b) o c) del comma 1 dell'articolo 32. Tra la data della prima deliberazione e quella dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alle lettere b) o c) del comma 1 dell'articolo 32 non possono intercorrere più di novanta giorni.

3. Nella deliberazione i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35, che devono essere gli stessi per tutti. In caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio che ha presentato la prima deliberazione.

4. Ricevuta l'ultima deliberazione di un consiglio provinciale o comunale, il Segretario generale, o un suo delegato, che svolge la funzione di responsabile del procedimento, ne trasmette copia al Presidente dell'Assemblea regionale che svolge l'esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 39. Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.

5. Il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32, siano pervenute entro il termine di cui al comma 2. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra

indicato, il Presidente dell'Assemblea regionale delibera sulla validità della proposta. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

6. Se il riscontro dà esito negativo, il Presidente dell'Assemblea regionale dichiara la decadenza dell'iniziativa legislativa.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 42

Proposte non esaminate nel corso della legislatura.

1. Le proposte di iniziativa legislativa di cui all'articolo 32 non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale.

2. Qualora sia già stata deliberata la validità della proposta, l'esame continua nella legislatura successiva, previa presa d'atto da parte della competente Commissione.

Art. 43

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal titolo V si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli II e III della presente legge.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 44

Rimborso di spese.

1. In caso di richiesta di uno o più referendum abrogativi di cui al titolo II della presente legge, dichiarata ammissibile dalla Commissione di garanzia prevista dall'articolo 8, è attribuito ai promotori di cui all'articolo 4 un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 0,50 centesimi di euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a 250 migliaia di euro annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 45

Oneri.

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle consultazioni di cui alla presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 8, gravano sulla UPB 3.2.1.5.1 negli esercizi finanziari di competenza e le relative spese si intendono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Statuto della Regione siciliana, artt. 12, 13, 13 bis.

Publicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1946, n. 133 (R.D.Lgs. 15-5-1946 n. 455) e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2.

12. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali [\(17\)](#).

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi [\(18\)](#).

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

[\(17\)](#) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

[\(18\)](#) Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

13. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'*art. 29, comma 2°*, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento [\(19\)](#).

[\(19\)](#) Nel presente articolo le parole «Presidente regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'*art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

13-bis. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo [\(20\)](#).

[\(20\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*.

Disegno Di Legge Costituzionale Senato n. 1089

Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 2019

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:

«Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione. Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il *referendum* è indetto sulla proposta presentata, ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a *referendum* non è approvata.

Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l'attuazione dell'iniziativa legislativa esercitata da almeno cinquecentomila elettori e del relativo *referendum*, il concorso di più proposte di legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere».

Art. 2.

1. Al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto».

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme»;

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell'eventuale rinuncia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se non è conforme all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione.

Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata. Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione”.

Valle d'Aosta

L.R. 25 giugno 2003, n. 19, artt. da 1 a 39

Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale .

Publicata nel B.U. Valle d'Aosta 1° luglio 2003, n. 28.

Il Consiglio regionale ha approvato la presente legge con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto Speciale.

Capo I – Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

Sezione I – Iniziativa legislativa popolare

Art. 1

Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare.

1. L'iniziativa legislativa popolare è esercitata da almeno millecinquecento elettori dei Comuni della Regione.

Art. 2

Requisiti.

1. La proposta di legge di iniziativa legislativa popolare deve essere redatta in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio della Regione deve contenere, nell'articolato o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario.

Art. 3

Limiti di ammissibilità.

1. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per:
 - a) leggi tributarie e di bilancio;
 - b) leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;
 - c) [leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale] [\(3\)](#).
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del testo della proposta di legge a norma dell'articolo 5.

[\(3\)](#) Lettera abrogata dall'art. [1, comma 1, L.R. 20 marzo 2017, n. 3](#).

Art. 4

Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare.

1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Valle di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del Consiglio della Valle. Allo stesso fine possono richiedere dati e informazioni alle strutture della Giunta regionale anche in merito agli eventuali aspetti finanziari della proposta di legge.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Regione in merito alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture della Giunta regionale.

Art. 5

Esercizio dell'iniziativa legislativa popolare.

1. Al fine di esercitare l'iniziativa legislativa popolare, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della Regione, che assumono la qualità di promotori dell'iniziativa stessa, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

- a) il testo e la relazione illustrativa della proposta di legge di iniziativa popolare, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della Regione;
- b) l'elenco in formato elettronico, per ogni Comune, dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali [\(4\)](#).

2. All'atto della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa popolare. In particolare, i due delegati:

- a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa popolare.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale del Consiglio della Valle, di seguito denominato Segretario generale, redige processo verbale della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al testo della proposta di legge;
- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) [\(5\)](#);
- c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);
- d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

[\(4\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.».

[\(5\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;».

Art. 6

Verifica delle firme.

1. Entro quindici giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano

regolarmente autenticate e siano apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione [\(6\)](#).

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali del rispettivo Comune [\(7\)](#).

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di legge di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo della proposta di legge e della relazione illustrativa alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di seguito denominata Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione di cui all'articolo 40 del testo della proposta di legge di iniziativa popolare e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ovvero dispone la pubblicazione del testo della proposta di legge e della relazione illustrativa.

[\(6\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «1. Entro dieci giorni dal deposito del testo della proposta di legge di iniziativa popolare, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.».

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*.

Art. 7

Verifica sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare.

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del testo della proposta di legge di iniziativa popolare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità della proposta di legge, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- a) alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge;
- b) alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- c) alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;
- d) all'insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.

2. I delegati di cui all'articolo 5, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione di cui all'articolo 40 inizierà la verifica sull'ammissibilità della proposta di legge. I delegati hanno il diritto di intervenire a tale riunione per illustrare la proposta di legge prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sulla proposta di legge di iniziativa popolare:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Le firme degli elettori dei Comuni della Regione a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare.

3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.

4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Art. 9

Raccolta e autenticazione delle firme.

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'[articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53](#) (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), da ultimo modificato dall'[articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120](#) (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e dai consiglieri regionali della Valle d'Aosta che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio della Valle.

3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio. In tale ultimo caso, essa indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

Art. 10

Verifica delle firme a corredo della proposta di legge di iniziativa popolare.

1. Le firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria

generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati, per ogni Comune, l'elenco in formato elettronico dei sottoscrittori, in ordine alfabetico e con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione alle liste elettorali, oltre alle dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'articolo 9, comma 2 [\(8\)](#).

3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli, in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;

b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 2 [\(9\)](#);

c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).

4. Entro venticinque giorni dal deposito, il Segretario generale verifica [\(10\)](#):

a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno millecinquecento;

b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1; nelle millecinquecento firme sono computate anche le firme di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) [\(11\)](#);

c) se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione [\(12\)](#).

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui al comma 2 ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune [\(13\)](#).

5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1;

b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate o apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione [\(14\)](#);

d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.

7. Il Segretario generale dichiara invalida la proposta di legge di iniziativa popolare, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a millecinquecento.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati, al Presidente del Consiglio della Valle e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni.

[\(8\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 5, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.».

(9) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 2, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;».

(10) Alinea così sostituito dall'[art. 3, comma 3, lettera a\), L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:».

(11) Lettera così sostituita dall'[art. 1, L.R. 14 marzo 2006, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1.».

(12) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 3, lettera b\), L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «c) se almeno millecinquecento delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.».

(13) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 4, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#).

(14) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 5, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;».

Art. 11

Assegnazione alle Commissioni consiliari competenti.

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora, in caso di rinnovo del Consiglio della Valle, sulla proposta di legge di iniziativa popolare il Consiglio non abbia adottato la deliberazione di cui al comma 3, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.

5. Il Presidente del nuovo Consiglio della Valle, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta di legge sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, avviare nuovamente l'iter del procedimento di cui al comma 1.

Sezione II – Referendum propositivo

Art. 12

Referendum propositivo.

1. Almeno il 5 per cento degli elettori dei Comuni della Regione può, con le modalità di cui alla sezione I del presente capo ed i limiti previsti dall'articolo 17, comma 2, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta

di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.

2. Il 5 per cento degli elettori è calcolato al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della proposta di legge a norma dell'articolo 5, sulla base delle risultanze dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#) (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni [\(15\)](#).

[\(15\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.R. 14 marzo 2006, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Referendum propositivo. 1. Almeno quattromila elettori dei Comuni della Regione possono, con le modalità e i limiti previsti nella sezione I del presente capo, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.».

Art. 13

Iter del procedimento.

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del verbale del Segretario generale che attesta la validità della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio della Valle avvia l'iter del procedimento legislativo ai sensi del regolamento interno del Consiglio, assegnando la proposta di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia e dandone comunicazione ai delegati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I Presidenti delle Commissioni consiliari informano i delegati della data in cui la proposta di legge sarà discussa. I delegati hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni per illustrare la proposta di legge e per presentare documenti e relazioni.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni.

4. Qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge.

5. La Commissione di cui all'articolo 40 è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 4 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. Il decreto di indizione del referendum propositivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori.

Art. 14

Risultato del referendum e adempimenti conseguenti [\(16\)](#).

1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi [\(17\)](#).

2. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora il risultato del referendum propositivo sia sfavorevole, la proposta di legge è respinta ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, dispone la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il risultato del referendum propositivo sia sfavorevole, la proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso, i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato .

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 14 marzo 2006, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Esito del referendum e adempimenti conseguenti. 1. L'esito del referendum è valido se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del risultato del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti Commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo iter legislativo, ai sensi del regolamento interno del Consiglio.

3. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.».

(17) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 20 marzo 2017, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione ha partecipato il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.».

Art. 15

Rinvio.

1. Per lo svolgimento del referendum propositivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al capo II.

Capo II – Referendum abrogativo

Sezione I – Richiesta di referendum abrogativo

Art. 16

Titolari dell'iniziativa referendaria.

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quando lo richiedano:

a) almeno quattromila elettori dei Comuni della Regione;

b) almeno venti Consigli comunali.

Art. 17

Limiti di ammissibilità.

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi tributarie e di bilancio;

b) le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario;

c) le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica;

d) le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle;

e) le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

3. L'iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle. Per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario a norma dell'articolo 18.

Art. 18

Presentazione del quesito referendario.

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre e non più di cinque elettori dei Comuni della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, presentano alla segreteria generale del Consiglio della Valle:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa referendaria su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell'articolo 9, di non meno di duecento e non più di trecento elettori dei Comuni della Regione;

b) l'elenco in formato elettronico, per ogni Comune, dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali [\(18\)](#).

2. All'atto della presentazione del quesito referendario, i promotori indicano anche il nome, il cognome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due delegati, scelti tra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. In particolare, i due delegati:

a) ricevono le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

3. Le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Segretario generale redige processo verbale della presentazione del quesito referendario, facente fede del giorno e dell'ora in cui la presentazione è avvenuta. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal Segretario generale, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario;

- b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) [\(19\)](#);
- c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a);
- d) sull'indicazione dei due delegati di cui al comma 2.

[\(18\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 1, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.».

[\(19\)](#) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 2, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;».

Art. 19

Verifica delle firme.

1. Entro quindici giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione [\(20\)](#).

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune [\(21\)](#).

2. Se la verifica di cui al comma 1 dà risultato negativo, il Segretario generale dichiara improcedibile la proposta di referendum e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, il Segretario generale trasmette, entro tre giorni, il testo del quesito referendario e la relazione illustrativa alla Commissione di cui all'articolo 40.

3. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione del testo del quesito referendario e della relazione illustrativa, il Segretario generale dà comunicazione ai delegati di cui all'articolo 18, comma 2, ed al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione della dichiarazione di improcedibilità della proposta di referendum ovvero dispone la pubblicazione del quesito referendario e della relazione illustrativa.

[\(20\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: «1. Entro dieci giorni dal deposito del quesito referendario, il Segretario generale verifica che almeno duecento delle firme raccolte siano regolarmente autenticate e siano corredate dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.».

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 27 novembre 2017, n. 17*.

Art. 20

Quesito referendario.

1. Il quesito che si intende sottoporre a referendum abrogativo consiste nella formula «Volete che sia abrogata la legge regionale ...», seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge di cui si propone l'abrogazione, nonché della data e del numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale è stata pubblicata.

2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi dei quali si propone l'abrogazione.

3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più commi, deve essere inserito anche il testo letterale della parte di comma della quale si propone l'abrogazione.
4. Le disposizioni oggetto della stessa proposta di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 21

Verifica sull'ammissibilità del quesito referendario.

1. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del quesito referendario sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Commissione di cui all'articolo 40 delibera sull'ammissibilità del quesito referendario, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
 - a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;
 - b) al rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'articolo 17;
 - c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, nonché all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. I delegati, di cui all'articolo 18, comma 2, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura del Segretario generale, della riunione in cui la Commissione inizierà la verifica sull'ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire a tale riunione per illustrare il quesito referendario prima che la Commissione adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti del cui esame la Commissione deve dar conto nella propria decisione. La Commissione può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della Regione può presentare alla Commissione le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.
4. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:
 - a) ai delegati;
 - b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22

Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità del quesito referendario, i delegati depositano i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione, presso la segreteria generale del Consiglio della Valle.
2. Le firme degli elettori dei Comuni della Regione a corredo della richiesta di referendum, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 3. Ciascun foglio da vidimare, di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come precisato dall'articolo 20.
3. Entro tre giorni dal deposito di cui al comma 1, il Segretario generale procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai delegati.
4. Delle operazioni di deposito e restituzione dei fogli destinati alla raccolta delle firme è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal Segretario generale.

Art. 23

Raccolta delle firme.

1. L'elettore appone la propria firma sui fogli vidimati. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.
2. Le firme sono autenticate a norma dell'articolo 9.

Art. 24

Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum.

1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati, per ogni Comune, l'elenco in formato elettronico dei sottoscrittori, in ordine alfabetico e con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione alle liste elettorali, oltre alle dichiarazioni di disponibilità ad autenticare le firme rese dai soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'articolo 9, comma 2 [\(22\)](#).
3. Il Segretario generale redige processo verbale del deposito dei fogli in cui sono raccolte le dichiarazioni che i delegati sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
 - a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1;
 - b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero di sottoscrittori contenuto nell'elenco di cui al comma 2 [\(23\)](#);
 - c) sull'assenza di firme doppie tra quelle di cui alla lettera a).
4. Entro venticinque giorni dal deposito, il Segretario generale verifica [\(24\)](#):
 - a) se il numero delle firme dichiarate dai delegati corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), riscontrate regolari, sono almeno quattromila;
 - b) se almeno quattromila delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1;
 - c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono apposte da sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione [\(25\)](#).

4-bis. Ai fini di cui al comma 4, la segreteria generale trasmette l'elenco di cui al comma 2 ai singoli Comuni per una verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione. I sindaci, entro tre giorni dalla richiesta, trasmettono, con posta elettronica certificata, i relativi certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali del rispettivo Comune [\(26\)](#).
5. Il Segretario generale dichiara nulle le firme:
 - a) prive delle indicazioni di cui all'articolo 23, comma 1;
 - b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
 - c) non regolarmente autenticate o apposte da sottoscrittori non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione [\(27\)](#);
 - d) apposte su fogli non vidimati ai sensi dell'articolo 22, comma 3.
6. Entro il termine di cui al comma 4, il Segretario generale dà atto, con apposito verbale, del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5.
7. Il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum abrogativo, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente

per effetto dei riscontri di cui ai commi 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate sia inferiore a quattromila.

8. Il Segretario generale trasmette il verbale ai delegati e al Presidente della Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni e, nel caso in cui il verbale del Segretario generale attesti la validità della richiesta, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

[\(22\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati di cui all'articolo 18, comma 2, depositano i fogli contenenti le firme presso la segreteria generale del Consiglio della Valle. Ai fogli contenenti le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. I sindaci rilasciano i certificati entro tre giorni dalla relativa richiesta.».

[\(23\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 6, comma 2, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme e sul numero delle certificazioni allegate;».

[\(24\)](#) Alinea così sostituito dall'[art. 6, comma 3, lettera a\), L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Entro venti giorni dal deposito, il Segretario generale verifica:».

[\(25\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 6, comma 3, lettera b\), L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «c) se almeno quattromila delle firme raccolte sono autenticate ai sensi dell'articolo 9 e sono corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.».

[\(26\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 4, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#).

[\(27\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 6, comma 5, L.R. 27 novembre 2017, n. 17](#). Il testo precedente era così formulato: «c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;».

Art. 25

Richiesta di referendum da parte dei Consigli comunali.

1. Le deliberazioni dei Consigli comunali contenenti il quesito referendario, formulato ai sensi dell'articolo 20, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed essere trasmesse dai Sindaci dei Comuni interessati alla segreteria generale del Consiglio della Valle.

2. Il quesito referendario deve essere identico in tutte le deliberazioni dei Consigli comunali.

3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito nel giorno in cui perviene alla segreteria generale del Consiglio della Valle l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire alla segreteria generale del Consiglio della Valle nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

5. Le deliberazioni dei Consigli comunali indicano i nomi di due delegati, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, che devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità, vale l'indicazione data dal Consiglio comunale che ha deliberato per primo.

6. Entro dieci giorni dallo scadere dei tre mesi di cui al comma 4, il Segretario generale riscontra, con apposito verbale, da inviare ai delegati di cui al comma 5, che almeno venti deliberazioni siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Se il riscontro dà esito negativo, il Segretario generale dichiara invalida la richiesta di referendum, in quanto irricevibile. Se il riscontro dà esito positivo, il Segretario generale trasmette copia delle deliberazioni alla Commissione di cui all'articolo 40 che delibera in merito all'ammissibilità del quesito referendario entro i successivi quarantacinque giorni. Ai fini della verifica sull'ammissibilità, si applica l'articolo 21.

7. Entro cinque giorni dall'adozione, la Commissione comunica la propria deliberazione sul quesito referendario:

a) ai delegati;

b) al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, nel caso di esito positivo della verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, procede all'indizione del relativo referendum con le modalità previste dall'articolo 26.

8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli comunali, venga a mancare, prima della decisione sull'ammissibilità del quesito, il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

Sezione II – Indizione e svolgimento del referendum

Art. 26

Indizione e svolgimento del referendum.

1. I referendum abrogativi si svolgono, fatto salvo quanto previsto al comma 5, in due tornate annuali. Il

Presidente della Regione:

a) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 1° luglio al 15 gennaio, decreta, entro il 31 gennaio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16 maggio e il 30 giugno;

b) con riferimento ai provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 8, e all'articolo 25, comma 7, lettera b), pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno, decreta, entro il 15 luglio, l'indizione del referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre.

2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicato ai Sindaci della Regione.

4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei Sindaci, il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Nel caso in cui nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre che le consultazioni sul referendum abrogativo regionale siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 1.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, restano valide le operazioni già eventualmente compiute dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum regionale.

Art. 27

Concentrazione di istanze referendarie.

1. Con il decreto di indizione del referendum, di cui all'articolo 26, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, dispone la concentrazione in un unico referendum delle richieste di referendum che presentano uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, apporta al testo delle richieste di referendum da concentrare le correzioni eventualmente necessarie a rendere chiaro il quesito da sottoporre agli elettori.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere di cui al comma 2 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

Art. 28

Disposizioni di raccordo del procedimento regionale con quello nazionale.

1. Quando i referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum abrogativi regionali.
3. Le operazioni relative ai referendum abrogativi regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 29

Periodi di sospensione del referendum.

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
 - a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio della Valle e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio della Valle: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio della Valle;
 - c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni della Regione.
2. I referendum abrogativi regionali già indetti per una domenica che ricada in uno dei periodi di cui al comma 1, sono rinviati, con decreto del Presidente della Regione, alla prima tornata utile. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 30

Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo.

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere

ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero che il referendum non debba più avere luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, stabilisce, con decreto, se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 40, provvede, con gli stessi decreti di cui ai commi 2 e 3, alla riformulazione del quesito referendario.

5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31

Disciplina della votazione.

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori dei Comuni della Regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#) (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.

4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

Art. 31-bis

Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo in merito alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, si applica la normativa regionale relativa all'elezione del Consiglio regionale [\(28\)](#).

[\(28\)](#) Articolo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 14 marzo 2006, n. 5*.

Art. 32

Ufficio regionale per il referendum.

1. Presso il Tribunale di Aosta è costituito l'ufficio regionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione del referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Il Presidente del Tribunale nomina anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere del Tribunale di Aosta, designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

Art. 33

Uffici di sezione.

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Art. 34

Schede di votazione.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, recano, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, il quesito referendario formulato ai sensi dell'articolo 20, cui seguono le due risposte proposte all'elettore: «SI/OUI» – «NO/NON».
2. Le schede sono fornite dalla struttura regionale competente in materia elettorale e devono possedere le caratteristiche determinate, con decreto, dal Presidente della Regione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione per i referendum abrogativi di leggi statali.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora si svolgano più referendum contemporaneamente, sono predisposte tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
5. Il quesito è riprodotto sulle schede di votazione sia in lingua italiana sia in lingua francese.

Art. 35

Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e terminano entro le ore venti del giorno stesso.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni dell'ufficio regionale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati nel Consiglio della Valle e dei promotori.
3. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 2 provvede persona munita di mandato da parte del presidente o segretario regionale del partito politico, oppure da parte dei promotori del referendum. Il mandato è autenticato ai sensi dell'articolo 9.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione per il referendum osservano, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dall'ufficio regionale per il referendum e dagli uffici di sezione per il referendum è compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 36

Validità del referendum e adempimenti dell'Ufficio regionale per il referendum.

1. L'Ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa ha raggiunto la soglia di validità prevista dal comma 2 alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum [\(29\)](#).
2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali [\(30\)](#).
3. La proposta di referendum abrogativo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi [\(31\)](#).
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione [\(32\)](#).

[\(29\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 20 marzo 2017, n. 3](#).

[\(30\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 2, L.R. 20 marzo 2017, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «2. L'Ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori.»

[\(31\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 3, L.R. 20 marzo 2017, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.»

[\(32\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 5, L.R. 14 marzo 2006, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum. 1. L'Ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno la maggioranza degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. L'Ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato la maggioranza degli elettori.

3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.»

Art. 37

Osservazioni e reclami.

1. L'Ufficio regionale per il referendum decide, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 36, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

Art. 38

Dichiarazione di avvenuta abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Regione, con decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della disposizione sottoposta a referendum.
2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Regione può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

Art. 39

Risultato del referendum contrario all'abrogazione.

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all'articolo 36, comma 4, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Campania

L.R. 28-5-2009 n. 6, art. 15

Statuto della Regione Campania.

Pubblicata nel B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34.

Art. 15

Referendum approvativo.

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.
3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

Trentino-Alto Adige- Provincia autonoma di Bolzano

L.P. 3 dicembre 2018, n. 22.

Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 dicembre 2018, n. 49, Supplemento n. 4.

CAPO I

Finalità e definizione

Art. 1 *Finalità.*

1. La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono riconosciute come parte della vita democratica dell'Alto Adige. La presente legge mira ad ampliare, rafforzare e rendere accessibili le possibilità e le forme di espressione delle decisioni democratiche.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Referendum consultivo: il referendum consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. L'esito del voto non è vincolante.

2. Referendum abrogativo – iniziativa popolare: il referendum abrogativo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di abrogare una legge vigente. L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

3. Referendum propositivo – iniziativa popolare: il referendum propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.

4. Referendum confermativo: con un referendum confermativo le cittadine e i cittadini decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi. La [legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10](#), non si applica al referendum confermativo.

5. Iniziativa popolare: le cittadine e i cittadini elaborano un disegno di legge che presentano al Consiglio provinciale. Questo è tenuto a esaminarlo. Esso può approvarlo invariato o con modifiche, respingerlo o elaborarne uno proprio. Non è possibile indire un referendum.

6. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L'obiettivo è coinvolgere le cittadine e i cittadini nel processo decisionale.

7. L'ufficio per la partecipazione e la formazione politica è insediato presso il Consiglio provinciale e ha il compito di rafforzare la formazione politica della popolazione, accompagnare e sostenere i processi partecipativi e referendari, e garantire un'informazione equilibrata sull'oggetto del referendum.

CAPO II

Referendum: Requisiti di accesso e svolgimento

Art. 3 *Richiesta di referendum.*

1. La richiesta di referendum contiene il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

2. La richiesta va presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la

raccolta delle firme ai fini della vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

3. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo della proposta legislativa e devono essere numerati progressivamente.

Art. 4 Limiti sui contenuti.

1. I referendum non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.

2. La maggioranza delle/dei componenti del Consiglio provinciale appartenenti a un gruppo linguistico può dichiarare, in forma motivata, che la proposta di legge per il referendum o una semplice proposta riguarda la parità e la tutela dei gruppi linguistici oppure è considerata sensibile sotto il profilo etnico-culturale (“sensibilità per un gruppo linguistico”).

3. In questo caso la commissione competente per lo svolgimento dei referendum (“Commissione dei giudici”) ai sensi dell’articolo 6, decide se la dichiarazione è ammissibile, motivando la sua decisione. Affinché l’esito sia valido è necessaria, oltre alla maggioranza semplice delle/dei votanti, anche la maggioranza nei Comuni in cui il gruppo linguistico, che ha sollevato la questione della “sensibilità”, rappresenta la maggioranza della popolazione.

Art. 5 Quesito.

1. Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all’indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si riferisce, deve essere riportata una formulazione breve che sia chiara e inequivocabile.

2. La Commissione dei giudici verifica la corrispondenza tra formulazione breve del quesito e del testo completo. La formulazione breve non ha alcuno status giuridico e non può essere oggetto di impugnazione.

Art. 6 Commissione per i procedimenti referendari.

1. Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull’ammissibilità dei referendum, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La commissione è composta da:

- a) una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;
- b) una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- c) una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale – sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

2. I componenti della Commissione dei giudici sono nominati dalla Giunta provinciale d’intesa con le/i presidenti del Tribunale di Bolzano, della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della sezione autonoma del Tribunale amministrativo regionale; la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali estrae a sorte dalle terne di nominativi proposti da ciascuno dei sopracitati presidenti di Tribunale una/un componente e una/un componente supplente per ogni foro. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.

3. Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata.

4. La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vicepresidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.

5. Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.

Art. 7 Verifica dell'ammissibilità.

1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum, la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum, le/i proponenti possono richiedere un'audizione della Commissione dei giudici per precisare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell'ammissibilità. L'audizione non è pubblica.

2. La ripartizione provinciale Servizi centrali comunica alle/ai proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell'ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni le/i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l'ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

3. La ripartizione provinciale Servizi centrali informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all'ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

4. Entro due giorni lavorativi dalla decisione della Commissione dei giudici, la ripartizione provinciale servizi centrali invia in forma digitale i fogli vidimati alle/ai proponenti e ai Comuni.

Art. 8 Raccolta e presentazione delle firme.

1. Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell'articolo 2, commi da 1 a 4 ("referendum"), possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine/cittadini iscritte/i nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale. L'elettrice/elettore appone in calce al testo proposto contenente la dichiarazione che le/gli è stata esibita la proposta di legge, la propria firma e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della decisione di ammissione del referendum e la vidimazione dei moduli.

2. La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

a) da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d'appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;

b) dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle consigliere/dai consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;

c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

d) dalla/dal presidente ovvero dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

e) dalle funzionarioe/dai funzionari incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

3. L'autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

4. I Comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari. Le funzionarioe/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme.

5. Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la ripartizione provinciale Servizi centrali.

Art. 9 Esame di procedibilità.

1. Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna delle firme la ripartizione provinciale Servizi centrali verifica:

a) la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;

b) se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate.

2. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dei giudici dichiara l'improcedibilità del referendum.

3. Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a referendum siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a referendum le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito d'intesa con le promotrici e i promotori.

4. Al referendum confermativo si applicano le modalità previste dall'articolo 12.

5. Conclusa la verifica, la Commissione dei giudici inoltra gli atti all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla/al presidente della Provincia.

6. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell'articolo 25.

Art. 10 Indizione del referendum e scadenze.

1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità del referendum, la/il presidente della Provincia fissa la data del referendum durante la successiva sessione primaverile (15 marzo - 15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto è riportato anche il quesito con la formulazione breve in forma comprensibile che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori.

2. Se conformemente alle presenti disposizioni è stata dichiarata l'ammissibilità di più referendum, essi si svolgono contemporaneamente, in una sola votazione e nello stesso

giorno. Lo svolgimento di uno o più di essi può essere rinviato a data diversa, se nello stesso anno sono già stabiliti ulteriori referendum a livello nazionale, regionale o provinciale ai sensi della *legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10*, contemporaneamente ai quali possano svolgersi detto o detti referendum.

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è reso noto anche con manifesti, da affiggere per disposizione dei Comuni almeno 30 giorni prima della data del referendum stesso.

4. Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all'elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono indire referendum.

5. Se prima della data prevista per lo svolgimento del referendum è intervenuta l'abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge da sottoporre a referendum, esso si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione dei giudici d'intesa con le promotrici/i promotori.

6. In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto referendum, le promotrici/i promotori possono presentare alla ripartizione provinciale Servizi centrali, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia che fissa la data del referendum, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il referendum stesso. Tale comunicazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del presidente della Provincia che dichiara decaduto il referendum.

Art. 11 Validità del referendum.

1. L'esito dei referendum, escluso il referendum consultivo, è valido se al voto ha partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto. I referendum consultivi sono validi in ogni caso.

Art. 12 Svolgimento del referendum confermativo su leggi provinciali.

1. Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un referendum confermativo. La richiesta di referendum va presentata all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro 20 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare il titolo della legge provinciale e la data della sua approvazione in Consiglio provinciale.

2. Se la richiesta viene fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori. Nella richiesta devono essere riportati nome, cognome e residenza dei singoli promotori/delle singole promotrici; inoltre va indicata la persona alla quale inviare le comunicazioni previste dal procedimento. Congiuntamente alla richiesta è necessario presentare il certificato comprovante l'iscrizione delle promotrici/dei promotori nelle liste elettorali di un comune dell'Alto Adige.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica entro due giorni lavorativi la validità delle 300 firme. Se sono valide, la richiesta viene inoltrata immediatamente alla Commissione dei giudici, che deve procedere alla verifica entro ulteriori 10 giorni. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione alla/al presidente della Provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.

4. Successivamente alla pubblicazione del decreto della/del presidente della Provincia il procedimento prosegue ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 10.

CAPO III

Iniziativa popolare

Art. 13 Presupposti.

1. L'iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettrici/elettori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 14 Richiesta di iniziativa popolare.

1. La richiesta di avvio di un'iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto in italiano e tedesco, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

2. La richiesta è presentata all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

3. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 15 Raccolta e presentazione delle firme.

1. L'elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto.

2. La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

a) da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d'Appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;

b) dalla/dal presidente della Provincia, dalla/dal presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle/dai componenti del Consiglio provinciale che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al presidente della Provincia;

c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente e dalla/dal vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

d) dalla/dal presidente o dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il Comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

e) dalle funzionarie/dai funzionari incaricate/incaricati dalla/dal presidente della Provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

3. L'autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

4. Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, le promotrici/i promotori depositano i relativi fogli presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 16 Verifica di ammissibilità.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

2. L'iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se
 - a) le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;
 - b) il numero minimo di firme necessarie non è stato raggiunto.
3. Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.
4. In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l'iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all'Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata. La presente comunicazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV

Democrazia partecipativa – Processi partecipativi – Consiglio delle cittadine e dei cittadini

Art. 17 Consiglio delle cittadine e dei cittadini – finalità.

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività.
2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni ma esprime suggerimenti e raccomandazioni che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

Art. 18 Strumento di partecipazione della cittadinanza – svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

1. Lo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini si articola in tre fasi: il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, l'evento pubblico e l'inoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni.
2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione si occupa della pianificazione e dello svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini. L'intero processo è gestito da moderatrici e moderatori. L'accompagnamento del processo e la moderazione avvengono secondo il principio dell'obiettività e non influiscono in alcun modo sui contenuti.
3. Dopo che i risultati sono stati presentati e trasmessi ai responsabili delle decisioni, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini si scioglie. Per trattare nuove tematiche e quesiti è necessario convocare nuovi Consigli delle cittadine e dei cittadini.

Art. 19 Procedura formale – Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l'amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.
2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei Consigli delle cittadine e dei cittadini.

3. Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

4. In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.

Art. 20 Consiglio delle cittadine e dei cittadini – svolgimento.

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell'apposita lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età.

2. La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. In un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente condivise su una problematica specifica.

3. Il risultato è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.

Art. 21 Evento pubblico.

1. Entro tre settimane dallo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione organizza un evento pubblico durante il quale vengono presentati ed esposti i risultati.

2. L'evento è reso pubblico in modo adeguato.

3. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione riassume lo svolgimento e l'esito dell'evento in un rapporto.

Art. 22 Relazione sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

1. I rapporti sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini e sull'evento pubblico confluiscono nella relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

Art. 23 Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione.

1. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L'Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale.

3. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l'amministrazione provinciali, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 60 giorni. Le promotrici/I promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.

CAPO V

Informazione, trasparenza, formazione politica

Art. 24 Ufficio per la formazione politica e la partecipazione.

1. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:

a) rafforzamento della formazione politica della popolazione;

- b) l'educazione civica;
 - c) informazione sull'oggetto dei referendum;
 - d) organizzazione dei Consigli delle cittadine e dei cittadini;
 - e) attività informativa mirata su tematiche critiche;
 - f) promozione di spunti per formazioni, training e coaching nel settore della formazione politica, della partecipazione e della democrazia diretta;
 - g) costruzione di reti sovraregionali.
3. L'ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.
 4. L'ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d'intesa con il consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5.
 5. L'ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività.
 5. L'ufficio è controllato da un consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all'inizio della legislatura. La/Il presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all'inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.
 6. L'organico dell'ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 25 Informazione.

1. Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull'oggetto dei referendum. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatari.
2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell'informazione.
3. La Provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti sono rappresentate in egual misura.
4. Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla Provincia nell'ambito della formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai fini dell'elaborazione partecipativa possono essere incentivati nell'ambito della formazione politica.
5. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ne supervisiona lo svolgimento e funge da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi.
6. Tutti i mezzi di comunicazione, anche i social media, sono considerati canali informativi.

Art. 26 Opuscolo informativo per tutte le famiglie.

1. Prima di un referendum si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell'articolo 25 e pervenire alle famiglie almeno 10 giorni prima della votazione.
2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione crea un gruppo di redazione composto in egual misura da rappresentanti di entrambe le posizioni.
3. La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiungono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambe le posizioni.
4. Tutti i partiti rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell'opuscolo destinato alle famiglie.

Art. 27 Trasparenza.

1. Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il referendum devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro 60 giorni dal referendum all'Ufficio di presidenza, che provvederà a inoltrare i documenti all'Organismo di valutazione.
2. L'ammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito del Consiglio provinciale.
3. Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare all'Ufficio di presidenza le spese per la propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. L'Ufficio di presidenza verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con l'annotazione "Spese di propaganda non denunciate".

Art. 28 Parità di accesso ai mezzi di informazione.

1. Ai sensi della [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#), 48 ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla par condicio.
2. I media devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario.
3. Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. La/Il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e controllo a tutela della parità di trattamento.
4. Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei referendum. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.

CAPO VI

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art. 29 Abrogazioni e revisione periodica.

1. È abrogata la [legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11](#).
2. La commissione legislativa competente è tenuta, se necessario, ad adeguare alle situazioni ed esigenze attuali la presente legge almeno una volta in ogni legislatura.

Art. 30 Rimborso spese.

1. Alle promotrici/ai promotori di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto

dell'iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiara l'ammissibilità del referendum.

2. La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale Servizi centrali. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l'intero importo con effetto liberatorio.

Art. 31 Disposizione finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 7-3-2003 n. 5 artt. 22, 23, 24

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 marzo 2003, n. 11.

Capo V – Iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo

Art. 22

Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare (55).

1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4-bis provvedere, con le modalità di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 7 giugno 2018, n. 15*. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 22, comma 1, della stessa *L.R. n. 15/2018*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Modalità di presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare. 1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero

non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.».

Art. 23

Referendum propositivo.

1. Gli elettori titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo [\(56\)](#).

2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorso otto mesi dalla data della deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4-bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima [\(57\)](#).

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi [\(58\)](#).

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

[\(56\)](#) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 18 luglio 2014, n. 14](#) e dall'[art. 18, comma 1, lettera a\), L.R. 7 giugno 2018, n. 15](#). Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 22, comma 1, della stessa [L.R. n. 15/2018](#).

[\(57\)](#) Comma dapprima modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), L.R. 18 luglio 2014, n. 14](#) e poi così sostituito dall'[art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 7 giugno 2018, n. 15](#). Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 22, comma 1, della stessa [L.R. n. 15/2018](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Decorso un anno dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.».

[\(58\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 1, lettera b\), L.R. 7 giugno 2018, n. 15](#). Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 22, comma 1, della stessa [L.R. n. 15/2018](#). Il testo precedente era così formulato: «3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

Art. 24

Forma e contenuti [\(59\)](#).

1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.

3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, o indicati ai sensi dell'articolo 22, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione [\(60\)](#).

4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.

5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.

[\(59\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 11, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Forma e contenuti. 1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.

2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 8, comma 3.».

[\(60\)](#) Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1, L.R. 7 giugno 2018, n. 15](#). Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'art. 22, comma 1, della stessa [L.R. n. 15/2018](#).

Lazio

L.R. Stat. 11-11-2004 n. 1, artt. 61 e 62

Nuovo Statuto della Regione Lazio.

Pubblicata nel B.U. Lazio 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al B.U. 10 novembre 2004, n. 31.

Art. 61

(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:

63

a) cinquantamila elettori;

b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;

c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62

Referendum propositivo di leggi regionali.

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.